



MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL
NUMERO DI CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

97215530821

UFFICIO COMPETENTE

PALERMO 1

DENOMINAZIONE

R.U.O. RESEARCH UNIT ONE

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIALE STRASBURGO N 440

C. A. P.

90146

COMUNE

PALERMO

PROV.

PA

RAPPRESENTANTE: COGNOME

MAINENTI

NOME

DANIELA

CODICE FISCALE

MNNDNL64D51D423H

DATA 23/03/2007

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

PALERMO 1

IL FUNZIONARIO

L'Impiegato Responsabile
Azzurro

TIMBRO
UFFICIO

AVVERTENZE

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.